REGOLAMENTO (CEE) N. 1403/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli in ordine alle melanzane e alle nettarine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1113/88 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 223/88 (3), il Consiglio ha inserito le nettarine (comprese le pesche noci) nella lista dei prodotti soggetti al regime dei prezzi e degli interventi, elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72 ; che è opportuno modificare pertanto il regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 276/88 (5), che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto dei prodotti che presentino caratteristiche commerciali diverse da quelle del prodotto preso in considerazione ai fini della fissazione del prezzo di base ;

considerando che a norma dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1805/78 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1592/87 (7), i ritiri di melanzane possono essere effettuati su prodotti che non rispondono ai requisiti di imballaggio e di condizionamento previsti nelle norme di qualità ; che in tal caso i prodotti sono ritirati a prezzi che si calcolano previa applicazione di specifici coefficienti di adattamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3587/86 è modificato come segue :

1) All'articolo 1, la parte finale della frase dopo il termine « pesche » è sostituita dal seguente testo :

« le nettarine (comprese le pesche noci), le albicocche, i limoni, le pere, l'uva da tavola, le mele, i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e le arance negli allegati I-XIV del presente regolamento ».

2) All'articolo 2, secondo comma, i termini « di cui all'allegato XIV » sono sostituiti dai termini « di cui all'allegato XV ».

3) Nell'allegato III :

— nel titolo « Melanzane (in imballaggio) », i termini « (in imballaggio) » sono soppressi ;

— è inserita la seguente lettera d) :

« d) Tipo di condizionamento :

— in imballaggio di 15 kg netti al massimo : 1,00

Unicamente in caso di applicazione dell'articolo 15, paragarafo 1, secondo comma (regolamento (CEE) n. 1805/78) e dell'articolo 19 bis (crisi grave) del regolamento (CEE) n. 1035/72 :

— alla rinfusa in un mezzo di trasporto 0,80 ».

4) Gli allegati da V a XIV sono rinumerati e diventano da VI a XV.

5) È inserito il seguente allegato :

« *ALLEGATO V*

NETTARINE (comprese le pesche noci)

Coefficienti di adattamento

a) *Varietà :*

— Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Flavortop, Indépendence, Jacquote, May grand, Nectagrand, Nectared, Red June, Snow Queen, Spring red, Stark red gold, Stark Singlo	1,00
— altre	0,80

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 33.
(3) GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 26 del 30. 1. 1988, pag. 64.
(6) GU n. L 205 del 29. 7. 1978, pag. 64.
(7) GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 53.

b) *Categoria di qualità :*

— II	0,72
— III (in caso di commercializzazione autorizzata di questa categoria)	0,40

c) *Calibro :*

— 80 mm e oltre	1,00
— da 67 mm inclusi a 80 mm esclusi	1,00
— da 61 mm inclusi a 67 mm esclusi	1,00
— da 51 mm inclusi a 61 mm esclusi	0,80

Unicamente in categoria di qualità III in caso di commercializzazione autorizzata di tale categoria :

— da 47 mm inclusi a 51 mm esclusi	0,45
— da 40 mm inclusi a 47 mm esclusi (è autorizzato esclusivamente per alcune varietà)	0,45
— mescolanza di calibri	0,45

d) *Tipo di condizionamento :*

— in imballaggio a strati	1,00

unicamente in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 (regolamento (CEE) n. 1805/78) :

— in imballaggio non a strati	0,90 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente